



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA  
PRESIDENZA

Segreteria Presidenza Tel. 0372-548602  
PEC: [prot.tribunale.cremona@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.cremona@giustiziacert.it)  
Mail: [tribunale.cremona@giustizia.it](mailto:tribunale.cremona@giustizia.it)



D.P. n. 1/2025

*(sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX, libro VI titoli II, V e V-bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale)*

**Il Presidente del Tribunale**

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. n. 206 del 27 dicembre 2024 (pubblicato in G.U. il giorno 31 dicembre 2024) che ha apportato modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che "...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), **il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche...**";

Visto l'art. 1, commi 3 e 4 del menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: "...sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche...fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, **sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale...**";

Sentiti (per le vie brevi) il Presidente della sezione penale e il Magrif del settore, i quali, unitamente ai responsabili delle cancellerie Dibattimento e Gip-Gup, hanno segnalato la necessità di una sospensione dell'applicativo fino al primo aprile 2025 per APP 2.0, tenuto conto di una serie di problematiche di natura tecnica legate alla profilazione dei Magistrati, alle dotazioni delle firme da remoto, agli upgrade dell'applicativo ministeriale APP 2.0 rilasciati soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024, nonché problematiche di natura organizzativa, non essendo stato possibile predisporre un periodo di sperimentazione adeguato suscettibile di verificare la piena correttezza ed affidabilità dei flussi informatici derivanti dalla digitalizzazione oggi cristallizzata nel D.M. del 27 dicembre 2024 n. 206;

**OSSERVA**

- a decorrere dal 1 gennaio 2025, è stato introdotto il regime obbligatorio del cosiddetto binario unico (mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l'udienza dibattimentale e quella pre-dibattimentale, accanto al regime del binario unico delle archiviazioni (di



cui agli artt. 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p.), nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;

- a decorrere dal 31 marzo 2025, è stato introdotto il regime del binario unico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato);
- il provvedimento, destinato ad incidere in maniera significativa sulle attività dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale, è suscettibile di generare problematiche di natura informatica in grado di ripercuotersi sull'attività processuale e sul lavoro dei magistrati e del personale amministrativo, in assenza di un adeguato periodo di sperimentazione (l'aggiornamento ultimo dell'applicativo APP 2.0. è del 30 dicembre 2024) e della mancanza di profilazione di alcuni magistrati, cancellieri e funzionari addetti all'Ufficio per il Processo del Dibattimento e GIP-GUP, in più non tutti muniti della firma da remoto;

Ritenuto, in tal quadro, di condividere le evidenziate criticità derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del binario unico relativamente a fasi processuali caratterizzate dall'assenza di un'adeguata sperimentazione e dalla mancata segnalazione della verifica della corretta gestione del flusso informatico, di talchè, allo stato, si esige di mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i Magistrati ed il Personale Amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) almeno fino al 31 marzo 2025, al fine di consentire le opportune verifiche in ordine alla corretta profilazione di tutti gli utenti dell'applicativo ed alle dotazioni necessarie per procedere all'utilizzo di APP 2.0;

P.Q.M.

Visto l'art. 175 bis comma 4 cpp<sup>1</sup>

Dispone la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale **fino alla data del 31 marzo 2025**.

Si comunichi al Presidente ed ai Giudici della sezione penale, al R.I.D., al Magrif del settore penale, nonché alla Procura della Repubblica ed al C.O.A. di Cremona.

Si pubblichi sul sito web del Tribunale.

Cremona, 7 gennaio 2025

*Il Presidente del Tribunale  
Anna di Martino*



<sup>1</sup> l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p. consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.